



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì

Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Il Direttore

Forlì, 11.03.2008

Prot. 15234/LV
Fasc. 20.2/60/2008
(nella risposta citare il numero di protocollo)
Raccomandata A.R.

Al Sig. Alessandro Campestri

Legale Rappresentante dello

Stabilimento Electrolux Home Products
Italy spa

Viale Bologna n. 298
Forlì

e p.c.

**Ai Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza**

Stabilimento Electrolux Home Products
Italy spa

Viale Bologna n. 298
Forlì

Oggetto: microclima 2007 – verbale di disposizione n. 9/LV

Si trasmette in allegato la relazione finale dell'intervento effettuato presso codesta Azienda nel 2007, relativo al rischio da stress termico severo in situazioni di "ondate di calore".

Visti:

- l'art. 11 del D.P.R. 303/56, come modificato dall'art. 33 comma 7 del D.Lgs 626/94
- le norme tecniche UNI EN ISO 27243 (indice WBGT), UNI EN ISO 7933 (stress termico), UNI EN 28996 (determinazione dell'energia termica metabolica)
- le Linee guida "Microclima, aerazione, e illuminazione nei luoghi di lavoro" Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province autonome – ISPESL 2006

ai sensi del D.P.R. 520/55, art. 10 e 11 (come modificato dall'art. 11 del D.Lgs 758/94

si dispone che

1. le indicazioni operative previste nel capitolo 7, paragrafi 7.1 e 7.2 della relazione allegata, che è parte integrante di questo verbale di disposizione, siano ottemperate entro e non oltre il 15 maggio 2008
2. copia del programma di allerta e gestione del rischio di cui al punto 6.2.1 della relazione allegata dovrà essere inviato a questo Ufficio entro il 20 maggio 2008.

Contro le disposizioni di cui sopra, ai sensi della normativa vigente, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale, che deciderà sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo il caso in cui la sospensione sia disposta dal Presidente della Giunta Regionale.

La mancata attuazione di quanto disposto col presente verbale si configura come reato penalmente perseguibile ai sensi dell'art. 11 del DPR 520/55, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs 758/94.

Si rimane a disposizione per ogni utile chiarimento.

Il presente verbale si compone di n. 1 pagina più 1 allegato.

Lamberto Veneri



Allegati n° 1